



Prefettura di Belluno
Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. n. 35/2014

Belluno, 7 maggio 2014

OGGETTO: D.P.R. 26.10.2001, n. 430 – art. 14. Manifestazioni di sorte locali: adempimenti dei promotori e controlli.

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di

BELLUNO

Si richiama l'attenzione sulla normativa in oggetto, in base alla quale i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni *de quo* (lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza) devono dare comunicazione dello svolgimento delle medesime, almeno trenta giorni prima della data prevista dell'estrazione, oltre che al Sindaco del comune in cui viene effettuata la manifestazione, anche alla Prefettura territorialmente competente.

Si prega le SS.LL. di informare i promotori di tali eventi, che l'Ufficio scrivente non ritiene più necessario ottemperare al predetto obbligo di comunicazione preventiva, in quanto alla luce di quanto stabilito dalla normativa successivamente introdotta - l'art. 39 comma 13 *quinquies* della L. n. 326/2003 – il controllo preventivo di tali manifestazioni è rimesso agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato, competenti per territorio, che rilasciano il prescritto nulla-osta.

In considerazione di ciò si ritiene, altresì, non più necessaria la trasmissione, da parte di codeste Amministrazioni, all'Ufficio scrivente del verbale di svolgimento delle predette manifestazioni.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(De Rogatis)